# Gazzetta ufficiale

ISSN 0378-7028

L 158

44° anno

14 giugno 2001

# delle Comunità europee

Edizione in lingua italiana

# Legislazione

Sommario	I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità	
	II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità	
	SPAZIO ECONOMICO EUROPEO	
	Comitato misto SEE	
*	Decisione del Comitato misto SEE n. 25/2001 del 30 marzo 2001 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE	1
*	Decisione del Comitato misto SEE n. 26/2001 del 30 marzo 2001 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE	4
*	Decisione del Comitato misto SEE n. 27/2001 del 30 marzo 2001 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE	6
*	Decisione del Comitato misto SEE n. 28/2001 del 30 marzo 2001 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE	8
*	Decisione del Comitato misto SEE n. 29/2001 del 30 marzo 2001 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE	10

Prezzo: 19,50 EUR (segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Sommario (segue)	* Decisione del Comitato misto SEE n. 30/2001 del 30 marzo 2001 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE	3
	★ Decisione del Comitato misto SEE n. 31/2001 del 30 marzo 2001 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE	. 5
	* Decisione del Comitato misto SEE n. 32/2001 del 30 marzo 2001 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE	7
	★ Decisione del Comitato misto SEE n. 33/2001 del 30 marzo 2001 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE	9
	★ Decisione del Comitato misto SEE n. 34/2001 del 30 marzo 2001 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE	!2
	★ Decisione del Comitato misto SEE n. 35/2001 del 30 marzo 2001 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE	!6
	* Decisione del Comitato misto SEE n. 36/2001 del 30 marzo 2001 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE	:8
	* Decisione del Comitato misto SEE n. 37/2001 del 30 marzo 2001 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE	C
	* Decisione del Comitato misto SEE n. 38/2001 del 30 marzo 2001 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE	5
	* Decisione del Comitato misto SEE n. 39/2001 del 30 marzo 2001 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE	ŀC
	<ul> <li>★ Decisione del Comitato misto SEE n. 40/2001 del 30 marzo 2001 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE</li></ul>	13
	* Decisione del Comitato Misto SEE n. 41/2001 del 30 marzo 2001 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE	17
	* Decisione del Comitato Misto SEE n. 42/2001 del 30 marzo 2001 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE	:1
	* Decisione del Comitato misto SEE n. 43/2001 del 30 marzo 2001 che modifica	. 5

Sommario (segue)	*	Decisione del Comitato misto SEE n. 44/2001 del 30 marzo 2001 che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE	57
	*	Decisione del Comitato misto SEE n. 45/2001 del 30 marzo 2001 che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE	59
	*	Decisione del Comitato misto SEE n. 46/2001 del 30 marzo 2001 che modifica l'allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE	60
	*	Decisione del Comitato misto SEE n. 47/2001 del 30 marzo 2001 che modifica l'allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE	62
	*	Decisione del Comitato misto SEE n. 48/2001 del 30 marzo 2001 che modifica l'allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE	63
	*	Decisione del Comitato misto SEE n. 49/2001 del 30 marzo 2001 che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE	65
	*	Decisione del Comitato misto SEE n. 50/2001 del 30 marzo 2001 che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE	66
	*	Decisione del Comitato misto SEE n. 51/2001 del 30 marzo 2001 che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE	67
	*	Decisione del Comitato misto SEE n. 52/2001 del 30 marzo 2001 che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE	69
	*	Decisione del Comitato misto SEE n. 53/2001 del 30 marzo 2001 che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE	71

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

#### SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

# COMITATO MISTO SEE

#### **DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**

# N. 25/2001

# del 30 marzo 2001

# che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 189/1999 del Comitato misto SEE del 17 dicembre 1999 (1).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 97/628/CE della Commissione, del 28 luglio 1997, recante modifica della decisione 93/70/CEE, relativa alla codifica del messaggio «Animo» (²).
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 98/168/CE della Commissione, del 17 febbraio 1998, che modifica la decisione 93/70/CEE relativa alla codifica del messaggio «Animo», per includervi alcuni tipi di rifiuti animali di mammiferi (3).
- (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 1999/874/CE della Commissione, del 10 dicembre 1999, che modifica la decisione 93/70/CEE relativa alla codifica del messaggio «Animo», in ordine all'aggiunta di alcuni tipi di proteine trasformate di mammiferi (4).

<sup>(1)</sup> GU L 74 del 15.3.2001, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU L 261 del 23.9.1997, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 62 del 3.3.1998, pag. 37.

<sup>(4)</sup> GU L 340 del 31.12.1999, pag. 109.

- (5) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/25/CE della Commissione, del 16 dicembre 1999, che fissa le modalità d'applicazione dell'articolo 9 della direttiva 97/78/CE del Consiglio riguardo al trasbordo di prodotti presso un posto d'ispezione frontaliero nel caso di spedizioni destinate ad essere importate nella Comunità europea, e che modifica la decisione 93/14/CEE (5).
- (6) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/208/CE della Commissione, del 24 febbraio 2000, recante modalità d'applicazione della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda il transito di prodotti di origine animale da un paese terzo verso un altro paese terzo, unicamente su strada, attraverso la Comunità europea (6).
- (7) La presente decisione non deve essere applicata al Liechtenstein,

DECIDE:

IT

#### Articolo 1

Al punto 17 (decisione 93/14/CEE della Commissione) della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo viene aggiunto il testo seguente:

- «, modificata da:
- 32000 D 0025: Decisione 2000/25/CE della Commissione, del 16 dicembre 1999 (GU L 9 del 13.1.2000, pag. 27).»

#### Articolo 2

Al punto 18 (decisione 93/70/CEE della Commissione) della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo vengono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **397 D 0628**: Decisione 97/628/CE della Commissione, del 28 luglio 1997 (GU L 261 del 23.9.1997, pag. 1)
- **398 D 0168**: Decisione 98/168/CE della Commissione, del 17 febbraio 1998 (GU L 62 del 3.3.1998, pag. 37)
- **399 D 0874**: Decisione 1999/874/CE della Commissione, del 10 dicembre 1999 (GU L 340 del 31.12.1999, pag. 109).»

# Articolo 3

Dopo il punto 86 (decisione 98/653/CE della Commissione) della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo vengono inseriti i punti seguenti:

«87. **32000 D 0025**: Decisione 2000/25/CE della Commissione, del 16 dicembre 1999, che fissa le modalità d'applicazione dell'articolo 9 della direttiva 97/78/CE del Consiglio riguardo al trasbordo di prodotti presso un posto d'ispezione frontaliero nel caso di spedizioni destinate ad essere importate nella Comunità europea, e che modifica la decisione 93/14/CEE (GU L 9 del 13.1.2000, pag. 27).

Questo atto si applica anche all'Islanda nei settori contemplati dagli atti specifici ai quali viene fatto riferimento nel paragrafo 2 della parte introduttiva.

88. **32000 D 0208**: Decisione 2000/208/CE della Commissione, del 24 febbraio 2000, recante modalità d'applicazione della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda il transito di prodotti di origine animale da un paese terzo verso un altro paese terzo, unicamente su strada, attraverso la Comunità europea (GU L 64 dell'11.3.2000, pag. 20).

<sup>(5)</sup> GU L 9 del 13.1.2000, pag. 27.

<sup>(6)</sup> GU L 64 dell'11.3.2000, pag. 20.

Questo atto si applica anche all'Islanda nei settori contemplati dagli atti specifici ai quali viene fatto riferimento nel paragrafo 2 della parte introduttiva.»

# Articolo 4

I testi delle decisioni 97/628/CE, 98/168/CE, 1999/874/CE, 2000/25/CE e 2000/208/CE della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

#### Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il 31 marzo 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

### Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2001.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

# N. 26/2001

#### del 30 marzo 2001

# che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 189/1999 del Comitato misto SEE del 17 dicembre 1999(1).
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2194/98 della Commissione, del 12 ottobre 1998, recante modifica del regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione per quanto riguarda i marchi auricolari previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini (2).
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 509/1999 della Commissione, dell'8 marzo 1999, relativo alla proroga del termine massimo fissato per l'apposizione di marchi auricolari ai bisonti (specie bison bison) (3).
- (4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 331/1999 della Commissione, del 12 febbraio 1999, recante modifica del regolamento (CE) n. 2629/97 per quanto riguarda i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini (4).
- (5) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1663/1999 della Commissione, del 28 luglio 1999, recante modificazione del regolamento (CE) n. 2629/97 per quanto riguarda i marchi auricolari previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini (5).
- (6) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2680/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, che approva un sistema di identificazione per i tori destinati a manifestazioni culturali o sportive (6).
- (7) La presente decisione non si applica all'Islanda e al Liechtenstein,

DECIDE:

# Articolo 1

Dopo il punto 86 (decisione 98/653/CE della Commissione) della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo vengono inseriti i punti seguenti:

«86a. **399 R 0509**: Regolamento (CE) n. 509/1999 della Commissione, dell'8 marzo 1999, relativo alla proroga del termine massimo fissato per l'apposizione di marchi auricolari ai bisonti (specie bison bison) (GU L 60 del 9.3.1999, pag. 53).

<sup>(1)</sup> GU L 74 del 15.3.2001, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU L 276 del 13.10.1998, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 60 del 9.3.1999, pag. 53.

<sup>(4)</sup> GU L 40 del 13.2.1999, pag. 27.

<sup>(5)</sup> GU L 197 del 29.7.1999, pag. 27.

<sup>(6)</sup> GU L 326 del 18.12.1999, pag. 16.

86b. **399 R 2680**: Regolamento (CE) n. 2680/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, che approva un sistema di identificazione per i tori destinati a manifestazioni culturali o sportive (GU L 326 del 18.12.1999, pag. 16).»

#### Articolo 2

Al punto 71 (regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione) della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo vengono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **398 R 2194**: Regolamento (CE) n. 2194/98 della Commissione, del 12 ottobre 1998 (GU L 276 del 13.10.1998, pag. 4)
- 399 R 0331: Regolamento (CE) n. 331/1999 della Commissione, del 12 febbraio 1999 (GU L 40 del 13.2.1999, pag. 27)
- 399 R 1663: Regolamento (CE) n. 1663/1999 della Commissione, del 28 luglio 1999 (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 27).»

#### Articolo 3

I testi dei regolamenti (CE) nn. 2194/98, 331/1999, 509/1999, 1663/1999 e 2680/1999 della Commissione in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

#### Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 31 marzo 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

# Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2001.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

# N. 27/2001

#### del 30 marzo 2001

# che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 189/1999 del Comitato misto SEE del 17 dicembre 1999(¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole (²).
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/50/CE della Commissione, del 17 dicembre 1999, relativa ai requisiti minimi applicabili all'ispezione degli allevamenti (3).
- (4) La presente decisione non deve essere applicata all'Islanda e al Liechtenstein,

DECIDE:

# Articolo 1

Dopo il punto 7 (regolamento (CE) n. 411/98 del Consiglio) della parte 9.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo vengono inseriti i punti seguenti:

- «8. **399 L 0074**: Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53).
- 9. **32000 D 0050**: Decisione 2000/50/CE della Commissione, del 17 dicembre 1999, relativa ai requisiti minimi applicabili all'ispezione degli allevamenti (GU L 19 del 25.1.2000, pag. 51).»

# Articolo 2

I testi della direttiva 1999/74/CE del Consiglio e della decisione 2000/50/CE della Commissione nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

<sup>(1)</sup> GU L 74 del 15.3.2001, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53.

<sup>(3)</sup> GU L 19 del 25.1.2000, pag. 51.

# Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 31 marzo 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

# Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2001.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

# N. 28/2001

#### del 30 marzo 2001

# che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 189/1999 del Comitato misto SEE del 17 dicembre 1999(¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 1999/534/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, relativa alle misure applicabili al trattamento di taluni rifiuti di origine animale per la protezione dalle encefalopatie spongiformi trasmissibili, e che modifica la decisione 97/735/CE della Commissione (²), rettificata dalla GU L 237 dell'8.9.1999, pag. 10.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 1999/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 luglio 1999, che modifica la direttiva 92/117/CEE del Consiglio riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari (³).
- (4) La presente decisione non deve essere applicata all'Islanda e al Liechtenstein,

DECIDE:

#### Articolo 1

Al punto 67 (decisione 97/735/CE della Commissione) della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo viene aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

399 D 0534: Decisione 1999/534/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999 (GU L 204 del 4.8.1999, pag. 37), rettificata dalla GU L 237 dell'8.9.1999, pag. 10.»

#### Articolo 2

Al punto 8 (direttiva 92/117/CEE del Consiglio) della parte 7.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **399 L 0072**: Direttiva 1999/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 luglio 1999 (GU L 210 del 10.8.1999, pag. 12).»

<sup>(1)</sup> GU L 74 del 15.3.2001, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU L 204 del 4.8.1999, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU L 210 del 10.8.1999, pag. 12.

#### Articolo 3

Dopo il punto 9 (direttiva 90/667/CEE del Consiglio) della parte 7.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo viene inserito il punto seguente:

«9a. **399 D 0534**: Decisione 1999/534/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, relativa alle misure applicabili al trattamento di taluni rifiuti di origine animale per la protezione dalle encefalopatie spongiformi trasmissibili, e che modifica la decisione 97/735/CE della Commissione (GU L 204 del 4.8.1999, pag. 37), rettificata dalla GU L 237 dell'8.9.1999, pag. 10.»

#### Articolo 4

I testi della decisione 1999/534/CE del Consiglio, rettificata dalla GU L 237 dell'8.9.1999, pag. 10, e della direttiva 1999/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

#### Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il 31 marzo 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

#### Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2001.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

# N. 29/2001

#### del 30 marzo 2001

# che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 189/1999 del Comitato misto SEE del 17 dicembre 1999 (1).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 1999/608/CE della Commissione, del 10 settembre 1999, recante modifica degli allegati della direttiva 90/429/CEE del Consiglio che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (²).
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 1999/724/CE della Commissione, del 28 ottobre 1999, che modifica l'allegato II della direttiva 92/118/CEE del Consiglio, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (³).
- (4) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 1999/89/CE del Consiglio, del 15 novembre 1999, che modifica la direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile (4).
- (5) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 1999/90/CE del Consiglio, del 15 novembre 1999, che modifica la direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (5).
- (6) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/39/CE della Commissione, del 16 dicembre 1999, che modifica l'allegato B della direttiva 90/429/CEE del Consiglio che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (6).
- (7) La presente decisione non deve essere applicata all'Islanda e al Liechtenstein,

<sup>(1)</sup> GU L 74 del 15.3.2001, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU L 242 del 14.9.1999, pag. 20.

<sup>(3)</sup> GU L 290 del 12.11.1999, pag. 32.

<sup>(4)</sup> GU L 300 del 23.11.1999, pag. 17.

<sup>(5)</sup> GU L 300 del 23.11.1999, pag. 19.

<sup>(6)</sup> GU L 13 del 19.1.2000, pag. 21.

DECIDE:

#### Articolo 1

Al punto 4 (direttiva 90/539/CEE del Consiglio) della parte 4.1 e al punto 3 (direttiva 90/539/CEE del Consiglio) della parte 8.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **399 L 0090**: Direttiva 1999/90/CE del Consiglio, del 15 novembre 1999 (GU L 300 del 23.11.1999, pag. 19).»

# Articolo 2

Al punto 8 (direttiva 90/429/CEE del Consiglio) della parte 4.1 e al punto 7 (direttiva 90/429/CEE del Consiglio) della parte 8.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo vengono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **399 D 0608**: Decisione 1999/608/CE della Commissione, del 10 settembre 1999 (GU L 242 del 14.9.1999, pag. 20)
- **32000 D 0039**: Decisione 2000/39/CE della Commissione, del 16 dicembre 1999 (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 21).»

# Articolo 3

Al punto 2 (direttiva 91/494/CEE del Consiglio) della parte 5.1 e al punto 9 (direttiva 91/494/CEE del Consiglio) della parte 8.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **399 L 0089**: Direttiva 1999/89/CE del Consiglio, del 15 novembre 1999 (GU L 300 del 23.11.1999, pag. 17).»

# Articolo 4

Al punto 7 (direttiva 92/118/CEE del Consiglio) della parte 5.1, al punto 15 (direttiva 92/118/CEE del Consiglio) della parte 6.1 e al punto 16 (direttiva 92/118/CEE del Consiglio) della parte 8.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **399 D 0724**: Decisione 1999/724/CE della Commissione, del 28 ottobre 1999 (GU L 290 del 12.11.1999, pag. 32).»

# Articolo 5

I testi delle decisioni 1999/608/CE, 1999/724/CE e 2000/39/CE della Commissione e delle direttive 1999/89/CE e 1999/90/CE del Consiglio nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

#### Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il 31 marzo 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

# Articolo 7

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2001.

IT

# N. 30/2001

#### del 30 marzo 2001

# che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 189/1999 del Comitato misto SEE del 17 dicembre 1999 (1).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 1999/567/CE della Commissione, del 27 luglio 1999, che stabilisce il modello del certificato di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 91/67/CEE del Consiglio (²).
- (3) La presente decisione non deve essere applicata al Liechtenstein,

DECIDE:

#### Articolo 1

Dopo il punto 50 (decisione 98/395/CE della Commissione) della parte 4.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo viene inserito il testo seguente:

«51. **399D 0567**: Decisione 1999/567/CE della Commissione, del 27 luglio 1999, che stabilisce il modello del certificato di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 91/67/CEE del Consiglio (GU L 216 del 14.8.1999, pag. 13)

Questo atto si applica anche all'Islanda.»

#### Articolo 2

I testi della decisione 1999/567/CE della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 31 marzo 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

<sup>(1)</sup> GU L 74 del 15.3.2001, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU L 216 del 14.8.1999, pag. 13.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

# Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2001.

IT

# N. 31/2001

#### del 30 marzo 2001

# che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 189/1999 del Comitato misto SEE del 17 dicembre 1999 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/68/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, recante modifica della decisione 93/623/CEE e concernente l'identificazione degli equidi da allevamento e da reddito (²).
- (3) La presente decisione non si deve applicare all'Islanda e al Liechtenstein,

DECIDE:

# Articolo 1

Al punto 24 (decisione 93/623/CEE della Commissione) della parte 2.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo viene aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

32000 D 0068: Decisione 2000/68/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999 (GU L 23 del 28.1.2000, pag. 72).»

#### Articolo 2

Il testo della decisione 2000/68/CE della Commissione nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fa fede.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 31 marzo 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

<sup>(1)</sup> GU L 74 del 15.3.2001, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU L 23 del 28.1.2000, pag. 72.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

# Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2001.

IT

# N. 32/2001

#### del 30 marzo 2001

# che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 189/1999 del 17 dicembre 1999 (1).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 1999/313/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle contaminazioni batteriologiche e virali dei molluschi bivalvi (2).
- (3) La presente decisione non si deve applicare al Liechtenstein,

DECIDE:

#### Articolo 1

Dopo il punto 10 (direttiva 91/492/CEE del Consiglio) della parte 6.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo viene inserito il punto seguente:

«10a. **399 D 0313**: Decisione 1999/313/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle contaminazioni batteriologiche e virali dei molluschi bivalvi (GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 40).

Questo atto si applica anche all'Islanda.»

#### Articolo 2

I testi della decisione 1999/313/CE del Consiglio nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 31 marzo 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

<sup>(1)</sup> GU L 74 del 15.3.2001, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 40.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

# Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2001.

IT

# N. 33/2001

#### del 30 marzo 2001

# che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

#### IL COMITATO MISTO SEE.

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 189/1999 del 17 dicembre 1999 (1).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 1999/253/CE della Commissione, del 12 aprile 1999, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari del Kenia e della Tanzania (²), rettificata dalla GU L 99 del 14.4.1999, pag. 31.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 1999/302/CE della Commissione, del 30 aprile 1999, che modifica la decisione 94/360/CE relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi, in forza della direttiva 90/675/CEE del Consiglio (3).
- (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 1999/518/CE della Commissione, del 28 luglio 1999, che modifica la decisione 94/360/CE relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi, in forza della direttiva 90/675/CEE del Consiglio (4).
- (5) Occorre integrare nell'accordo la decisione 1999/609/CE della Commissione, del 10 settembre 1999, che modifica la decisione 94/360/CE relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi, in forza della direttiva 97/78/CE del Consiglio (5).
- (6) Occorre integrare nell'accordo la decisione 1999/766/CE della Commissione, del 28 luglio 1999, che stabilisce misure di protezione per quanto riguarda l'anemia infettiva del salmone nei salmonidi della Norvegia (6).
- (7) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/127/CE della Commissione, del 31 gennaio 2000, che modifica la decisione 1999/253/CE recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari del Kenya e della Tanzania e la certificazione sanitaria dei prodotti della pesca originari della Tanzania o provenienti da tale paese (7).
- (8) La presente decisione non deve essere applicata al Liechtenstein,

<sup>(1)</sup> GU L 74 del 15.3.2001, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GUL 98 del 13.4.1999, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU L 117 del 5.5.1999, pag. 58.

<sup>(4)</sup> GU L 197 del 29.7.1999, pag. 50.

<sup>(5)</sup> GU L 242 del 14.9.1999, pag. 28.

<sup>(6)</sup> GU L 302 del 25.11.1999, pag. 23.

<sup>(7)</sup> GU L 36 dell'11.2.2000, pag. 43.

DECIDE:

IT

#### Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

#### Articolo 2

I testi delle decisioni 1999/253/CE, rettificata dalla GU L 99 del 14.4.1999, pag. 31, 1999/302/CE, 1999/518/CE, 1999/609/CE, 1999/766/CE e 2000/127/CE della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 31 marzo 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

#### Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2001.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

#### ALLEGATO

#### della decisione del Comitato misto SEE n. 33/2001

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato in appresso.

- 1. Al punto 25 (decisione 94/360/CE della Commissione) della parte 1.2 vengono aggiunti i seguenti trattini:
  - «— **399 D 0302**: Decisione 1999/302/CE della Commissione, del 30 aprile 1999 (GU L 117 del 5.5.1999, pag. 58),
  - 399 D 0518: Decisione 1999/518/CE della Commissione, del 28 luglio 1999 (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 50),
  - **399 D 0609**: Decisione 1999/609/CE della Commissione, del 10 settembre 1999 (GU L 242 del 14.9.1999, pag. 28).»
- 2. Dopo il punto 88 (decisione 2000/208/CE della Commissione) della parte 1.2 vengono inseriti i punti seguenti:
  - «89. **399 D 0253**: Decisione 1999/253/CE della Commissione, del 12 aprile 1999, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari del Kenia e della Tanzania (GU L 98 del 13.4.1999, pag. 15), rettificata dalla GU L 99 del 14.4.1999, pag. 31, modificata da:
    - 32000 D 0127: Decisione 2000/127/CE della Commissione, del 31 gennaio 2000 (GU L 36 dell'11.2.2000, pag. 43).

Questo atto si applica anche all'Islanda.

90. **399 D 0766**: Decisione 1999/766/CE della Commissione, del 28 luglio 1999, che stabilisce misure di protezione per quanto riguarda l'anemia infettiva del salmone nei salmonidi della Norvegia (GU L 302 del 25.11.1999, pag. 23).

Questo atto si applica anche all'Islanda.»

# N. 34/2001

#### del 30 marzo 2001

# che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 189/1999 del (1) 17 dicembre 1999(1).
- (2) Occorre integrare nell'accordo 26 atti relativi a questioni di controllo in campo veterinario.
- La presente decisione non deve essere applicata all'Islanda e al Liechtenstein,

DECIDE:

# Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

#### Articolo 2

I testi delle decisioni 92/271/CEE(2), 1999/293/CE(3), 1999/334/CE(4), 1999/384/CE(5), 1999/441/CE(6), 1999/507/CE(7), 1999/514/CE(8), 1999/517/CE(9), 1999/542/CE(10), 1999/549/CE(11), 1999/623/CE(12), 1999/643/CE(<sup>13</sup>), 1999/644/CE(14), 1999/683/CE(15),

<sup>(1)</sup> GU L 74 del 15.3.2001, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU L 138 del 21.5.1992, pag. 39.

<sup>(3)</sup> GU L 114 dell'1.5.1999, pag. 55.

<sup>(4)</sup> GU L 126 del 20.5.1999, pag. 19.

<sup>(5)</sup> GU L 146 dell'11.6.1999, pag. 52.

<sup>(6)</sup> GU L 171 del 7.7.1999, pag. 17.

<sup>(7)</sup> GU L 194 del 27.7.1999, pag. 66.

<sup>(8)</sup> GU L 195 del 28.7.1999, pag. 42. (9) GU L 197 del 29.7.1999, pag. 45.

<sup>(10)</sup> GU L 207 del 6.8.1999, pag. 33.

<sup>(11)</sup> GU L 209 del 7.8.1999, pag. 36.

<sup>(12)</sup> GU L 245 del 17.9.1999, pag. 52.

<sup>(13)</sup> GU L 255 del 30.9.1999, pag. 38. (14) GU L 255 del 30.9.1999, pag. 39.

<sup>(15)</sup> GU L 270 del 20.10.1999, pag. 31.

 $\frac{1999/713/CE\,(^{16}), \quad 1999/746/CE\,(^{17}), \quad 1999/788/CE\,(^{18}), \quad 1999/789/CE\,(^{19}), \quad 1999/839/CE\,(^{20}), \\ 1999/868/CE\,(^{21}), \\ 2000/6/CE\,(^{22}), \\ 2000/64/CE\,(^{23}), \\ 2000/104/CE\,(^{24}), \\ 2000/149/CE\,(^{25}), \\ 2000/150/CE\,(^{26}), \\ 2000/150/CE\,(^{26}),$ e 2000/255/CE(27) della Commissione in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 31 marzo 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

#### Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2001.

<sup>(16)</sup> GU L 281 del 4.11.1999, pag. 90.

<sup>(17)</sup> GU L 298 del 19.11.1999, pag. 36.

<sup>(18)</sup> GU L 310 del 4.12.1999, pag. 62.

<sup>(19)</sup> GU L 310 del 4.12.1999, pag. 71.

<sup>(20)</sup> GU L 325 del 17.12.1999, pag. 62.

<sup>(21)</sup> GU L 334 del 28.12.1999, pag. 51. (22) GU L 3 del 6.1.2000, pag. 29.

<sup>(23)</sup> GUL 22 del 27.1.2000, pag. 67. (24) GU L 29 del 4.2.2000, pag. 36.

<sup>(25)</sup> GU L 50 del 23.2.2000, pag. 22. (26) GU L 50 del 23.2.2000, pag. 25.

<sup>(27)</sup> GU L 78 del 29.3.2000, pag. 35.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

#### ALLEGATO

#### della decisione del Comitato misto SEE n. 34/2001

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato in appresso.

- 1. Al punto 35 (decisione 95/108/CE della Commissione) della parte 1.2 viene aggiunto il seguente trattino:
  - «— **399 D 0384**: Decisione 1999/384/CE della Commissione, del 31 maggio 1999 (GU L 146 dell'11.6.1999, pag. 52).»
- 2. Al punto 86 (decisione 98/653/CE della Commissione) della parte 1.2 vengono aggiunti i seguenti trattini:
  - «— **399 D 0517**: Decisione 1999/517/CE della Commissione, del 28 luglio 1999 (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 45)
  - **399 D 0713**: Decisione 1999/713/CE della Commissione, del 21 ottobre 1999 (GU L 281 del 4.11.1999, pag. 90)
  - 32000 D 0104: Decisione 2000/104/CE della Commissione, del 31 gennaio 2000 (GU L 29 del 4.2.2000, pag. 36).»
- 3. Dopo il punto 90 (decisione 1999/766/CE della Commissione) della parte 1.2 vengono inseriti i punti seguenti:
  - «91. **392 D 0271**: Decisione 92/271/CEE della Commissione, del 20 maggio 1992, relativa all'importazione nella Comunità di animali vivi e di prodotti di origine animale originari dalla Repubblica della Bosnia—Erzegovina o da essa provenienti (GU L 138 del 21.5.1992, pag. 39), modificata da:
    - 399 D 0441: Decisione 1999/441/CE della Commissione, del 28 giugno 1999 (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 17).
  - 92. **399 D 0293**: Decisione 1999/293/CE della Commissione, del 29 aprile 1999, recante misure di protezione contro la febbre catarrale degli ovini in alcune parti del territorio greco (GU L 114 dell'1.5.1999, pag. 55), modificata da:
    - **399 D 0623**: Decisione 1999/623/CE della Commissione, del 10 settembre 1999 (GU L 245 del 17.9.1999, pag. 52)
    - 399 D 0683: Decisione 1999/683/CE della Commissione, del 7 ottobre 1999 (GU L 270 del 20.10.1999, pag. 31)
    - 399 D 0746: Decisione 1999/746/CE della Commissione, dell'8 novembre 1999 (GU L 298 del 19.11.1999, pag. 36).
  - 93. **399 D 0334**: Decisione 1999/334/CE della Commissione, del 7 maggio 1999, relativa a talune misure di protezione concernenti i cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica (GU L 126 del 20.5.1999, pag. 19).
  - 94. **399 D 0507**: Decisione 1999/507/CE della Commissione, del 26 luglio 1999, relativa a talune misure di protezione nei confronti di volpi volanti, cani e gatti provenienti dalla Malaysia (territorio continentale) e dall'Australia (GU L 194 del 27.7.1999, pag. 66), modificata da:
    - 399 D 0643: Decisione 1999/643/CE della Commissione, del 15 settembre 1999 (GU L 255 del 30.9.1999, pag. 38)
    - 32000 D 0006: Decisione 2000/6/CE della Commissione, del 10 dicembre 1999 (GU L 3 del 6.1.2000, pag. 29).
  - 95. **399 D 0514**: Decisione 1999/514/CE della Commissione, del 23 luglio 1999, che fissa la data in cui possono iniziare le spedizioni di prodotti bovini dal Regno Unito nel quadro del Programma di esportazione su base cronologica in virtù dell'articolo 6, paragrafo 5, della decisione 98/256/CE del Consiglio (GU L 195 del 28.7.1999, pag. 42).

- 96. **399 D 0542**: Decisione 1999/542/CE della Commissione, del 28 luglio 1999, recante misure di protezione applicabili alle importazioni di taluni animali provenienti dalla Bulgaria in seguito a un focolaio di febbre catarrale degli ovini (GU L 207 del 6.8.1999, pag. 33).
- 97. **399 D 0549**: Decisione 1999/549/CE della Commissione, del 19 luglio 1999, concernente talune misure di protezione relative alla malattia di Newcastle in Australia (GU L 209 del 7.8.1999, pag. 36), modificata da:
  - 399 D 0868: Decisione 1999/868/CE della Commissione, del 30 novembre 1999 (GU L 334 del 28.12.1999, pag. 51).
- 98. **399 D 0644**: Decisione 1999/644/CE della Commissione, del 15 settembre 1999, relativa a talune misure di protezione nei confronti dei cavalli registrati provenienti dalla Malaysia (territorio continentale) (GU L 255 del 30.9.1999, pag. 39).
- 99. **399 D 0788**: Decisione 1999/788/CE della Commissione, del 3 dicembre 1999, recante misure di protezione contro la contaminazione da diossina di alcuni prodotti di origine suina e avicola destinati al consumo umano o animale (GU L 310 del 4.12.1999, pag. 62), modificata da:
  - 32000 D 0150: Decisione 2000/150/CE della Commissione, del 22 febbraio 2000 (GU L 50 del 23.2.2000, pag. 25).
- 100. **399 D 0789**: Decisione 1999/789/CE della Commissione, del 3 dicembre 1999, recante talune misure protettive contro la peste suina africana in Portogallo (GU L 310 del 4.12.1999, pag. 71), modificata da:
  - **32000 D 0064**: Decisione 2000/64/CE della Commissione, del 25 gennaio 2000 (GU L 22 del 27.1.2000, pag. 67)
  - 32000 D 0255: Decisione 2000/255/CE della Commissione, del 28 marzo 2000 (GU L 78 del 29.3.2000, pag. 35).
- 101. **399 D 0839**: Decisione 1999/839/CE della Commissione, del 6 dicembre 1999, relativa a talune misure di protezione nei confronti degli equidi provenienti dagli Stati Uniti d'America e recante abrogazione della decisione 1999/707/CE (GU L 325 del 17.12.1999, pag. 62).
- 102. **32000 D 0149**: Decisione 2000/149/CE della Commissione, del 22 febbraio 2000, recante talune misure protettive contro l'influenza aviaria in Italia (GU L 50 del 23.2.2000, pag. 22).»

# N. 35/2001

#### del 30 marzo 2001

# che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 189/1999 del Comitato misto SEE del 17 dicembre 1999 (1).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 1999/399/CE della Commissione, del 2 giugno 1999, recante modifica delle decisioni 93/24/CEE e 93/244/CEE e relativa a garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky per i suini destinati al territorio del Lussemburgo (²).
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 1999/579/CE della Commissione, del 28 luglio 1999, che modifica le decisioni 93/42/CEE e 95/109/CE relative a garanzie supplementari per quanto riguarda la rinotracheite bovina infettiva per i bovini destinati a talune parti del territorio della Comunità e che revoca la decisione 97/250/CE(3).
- (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/159/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2000, relativa all'approvazione provvisoria dei piani di paesi terzi in materia di sorveglianza dei residui conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (4).
- (5) La presente decisione non si applica all'Islanda e al Liechtenstein,

DECIDE:

# Articolo 1

Ai punti 9 (decisione 93/24/CEE della Commissione) e 19 (decisione 93/244/CEE della Commissione) della parte 4.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo è aggiunto il seguente trattino:

«— **399 D 0399**: Decisione 1999/399/CE della Commissione, del 2 giugno 1999 (GU L 150 del 17.6.1999, pag. 32).»

# Articolo 2

Ai punti 12 (decisione 93/42/CEE della Commissione) e 27 (decisione 95/109/CE della Commissione) della parte 4.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo è aggiunto il seguente trattino:

<sup>(1)</sup> GU L 74 del 15.3.2001, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU L 150 del 17.6.1999, pag. 32.

<sup>(3)</sup> GU L 219 del 19.8.1999, pag. 53.

<sup>(4)</sup> GU L 51 del 24.2.2000, pag. 30.

«— **399 D 0579**: Decisione 1999/579/CE della Commissione, del 28 luglio 1999 (GU L 219 del 19.8.1999, pag. 53).»

#### Articolo 3

Il testo del punto 42 (decisione 97/250/CE della Commissione) della parte 4.2 sotto il titolo «Atti di cui gli stati AELS (EFTA) e l'autorità di vigilanza AELS (EFTA) tengono debito conto» è soppresso.

#### Articolo 4

Dopo il punto 15 (decisione 1999/534/CE del Consiglio) della parte 7.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo è inserito il seguente punto:

«16. **32000 D 0159**: Decisione 2000/159/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2000, relativa all'approvazione provvisoria dei piani di paesi terzi in materia di sorveglianza dei residui conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 51 del 24.2.2000, pag. 30).»

#### Articolo 5

I testi delle decisioni 1999/399/CE, 1999/579/CE e 2000/159/CE della Commissione in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

# Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il 31 marzo 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (\*) siano pervenute al comitato misto SEE.

#### Articolo 7

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2001.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

# N. 36/2001

#### del 30 marzo 2001

# che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 189/1999 del 17 dicembre 1999(¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 1999/312/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, che modifica la decisione 93/383/CEE relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle biotossine marine (²).
- (3) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

# Articolo 1

Al punto 17 (decisione 93/383/CEE del Consiglio) della parte 6.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

399 D 0312: Decisione 1999/312/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999 (GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 37).»

#### Articolo 2

I testi della decisione 1999/312/CE del Consiglio nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 31 marzo 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (\*) siano pervenute al comitato misto SEE.

<sup>(1)</sup> GU L 74 del 15.3.2001, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 37.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

# Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2001.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

\_\_\_\_

# N. 37/2001

#### del 30 marzo 2001

# che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 189/1999 del Comitato misto SEE del 17 dicembre 1999(1).
- (2) Occorre integrare nell'accordo ventidue atti relativi a importazioni da paesi terzi nel campo delle questioni veterinarie.
- (3) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

#### Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

# Articolo 2

<sup>(1)</sup> GU L 74 del 15.3.2001, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU L 44 del 18.2.1999, pag. 58.

<sup>(3)</sup> GU L 91 del 7.4.1999, pag. 40.

<sup>(4)</sup> GU L 108 del 27.4.1999, pag. 52.

<sup>(5)</sup> GU L 151 del 18.6.1999, pag. 27.

<sup>(6)</sup> GU L 151 del 18.6.1999, pag. 31.

<sup>(7)</sup> GU L 151 del 18.6.1999, pag. 35.

<sup>(8)</sup> GU L 190 del 23.7.1999, pag. 32.

<sup>(9)</sup> GU L 190 del 23.7.1999, pag. 36.

<sup>(10)</sup> GU L 203 del 3.8.1999, pag. 58.

<sup>(11)</sup> GU L 203 del 3.8.1999, pag. 63.

<sup>(12)</sup> GU L 203 del 3.8.1999, pag. 68. (13) GU L 203 del 3.8.1999, pag. 73.

<sup>(14)</sup> GU L 203 del 3.8.1999, pag. 76.

<sup>(15)</sup> GU L 203 del 3.8.1999, pag. 77.

1999/767/CE (16), 1999/813/CE (17), 2000/61/CE (18), 2000/83/CE (19), 2000/84/CE (20), 2000/85/CE (21), 2000/86/CE (22) e 2000/87/CE (23) della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

# Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 31 marzo 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

#### Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2001.

<sup>(16)</sup> GU L 302 del 25.11.1999, pag. 26.

<sup>(17)</sup> GU L 315 del 9.12.1999, pag. 39. (18) GU L 22 del 27.1.2000, pag. 62.

<sup>(19)</sup> GU L 26 del 2.2.2000, pag. 13. (20) GU L 26 del 2.2.2000, pag. 18. (21) GU L 26 del 2.2.2000, pag. 21. (22) GU L 26 del 2.2.2000, pag. 21. (23) GU L 26 del 2.2.2000, pag. 26.

<sup>(23)</sup> GU L 26 del 2.2.2000, pag. 42.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

#### ALLEGATO

#### della decisione del Comitato misto SEE n. 37/2001

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue.

- 1. Al punto 67 (decisione 93/436/CEE della Commissione) della parte 8.2 è aggiunto il seguente trattino:
  - «— **32000 D 0061**: Decisione 2000/61/CE della Commissione, del 21 dicembre 1999 (GU L 22 del 27.1.2000, pag. 62).»
- 2. Al punto 81 (decisione 94/269/CE della Commissione) della parte 8.2 è aggiunto il seguente trattino:
  - «— **399 D 0486**: Decisione 1999/486/CE della Commissione, del 2 luglio 1999 (GU L 190 del 23.7.1999, pag. 32).»
- 3. Al punto 91 (decisione 94/448/CE della Commissione) della parte 8.2 è aggiunto il seguente trattino:
  - «— **399 D 0402**: Decisione 1999/402/CE della Commissione, del 31 maggio 1999 (GU L 151 del 18.6.1999, pag. 31).»
- 4. Al punto 94 (decisione 94/766/CE della Commissione) della parte 8.2 è aggiunto il seguente trattino:
  - «— **399 D 0529**: Decisione 1999/529/CE della Commissione, del 14 luglio 1999 (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 73).»
- 5. Ai punti 95 (decisione 94/777/CE della Commissione) e 96 (decisione 94/778/CE della Commissione) della parte 8.2 è aggiunto il seguente trattino:
  - «— **399 D 0767**: Decisione 1999/767/CE della Commissione, del 17 novembre 1999 (GU L 302 del 25.11.1999, pag. 26).»
- 6. Il testo del punto 82 (decisione 98/407/CE della Commissione) della parte 1.2 è soppresso.
- 7. Al punto 116 (decisione 95/453/CE della Commissione) della parte 8.2 è aggiunto il testo seguente:
  - «, modificata da:
  - 399 D 0530: Decisione 1999/530/CE della Commissione, del 14 luglio 1999 (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 76).»
- 8. Al punto 117 (decisione 95/454/CE della Commissione) della parte 8.2 è aggiunto il testo seguente:
  - «, modificata da:
  - 399 D 0401: Decisione 1999/401/CE della Commissione, del 31 maggio 1999 (GU L 151 del 18.6.1999, pag. 27).»
- 9. Al punto 160 (decisione 97/426/CE della Commissione) della parte 8.2 è aggiunto il testo seguente:
  - «, modificata da:
  - 399 D 0403: Decisione 1999/403/CE della Commissione, del 31 maggio 1999 (GU L 151 del 18.6.1999, pag. 35).»
- 10. Al punto 161 (decisione 97/427/CE della Commissione) della parte 8.2 è aggiunto il testo seguente:
  - «, modificata da:
  - 399 D 0531: Decisione 1999/531/CE della Commissione, del 14 luglio 1999 (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 77).»

- 11. Al punto 177 (decisione 98/568/CE della Commissione) della parte 8.2 è aggiunto il testo seguente:
  - «, modificata da:
  - 399 D 0487: Decisione 1999/487/CE della Commissione, del 2 luglio 1999 (GU L 190 del 23.7.1999, pag. 36).»
- 12. Al punto 179 (decisione 98/570/CE della Commissione) della parte 8.2 è aggiunto il testo seguente:
  - «. modificata da:
  - 399 D 0135: Decisione 1999/135/CE della Commissione, del 28 gennaio 1999 (GU L 44 del 18.2.1999, pag. 58).»
- 13. Dopo il punto 182 (decisione 98/695/CE della Commissione) della parte 8.2 sono inseriti i seguenti punti:
  - «183. **399 D 0245**: Decisione 1999/245/CE della Commissione, del 26 marzo 1999, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle Seicelle (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 40).

Questo atto si applica anche all'Islanda.

- 184. **399 D 0276**: Decisione 1999/276/CE della Commissione, del 23 aprile 1999, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari di Maurizio (GU L 108 del 27.4.1999, pag. 52), modificata da:
  - 32000 D 0084: Decisione 2000/84/CE della Commissione, del 21 dicembre 1999 (GU L 26 del 2.2.2000, pag. 18).

Questo atto si applica anche all'Islanda.

185. **399 D 0526**: Decisione 1999/526/CE della Commissione, del 14 luglio 1999, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Panama (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 58).

Questo atto si applica anche all'Islanda.

186. **399 D 0527**: Decisione 1999/527/CE della Commissione, del 14 luglio 1999, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Oman (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 63).

Questo atto si applica anche all'Islanda.

187. **399 D 0528**: Decisione 1999/528/CE della Commissione, del 14 luglio 1999, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dello Yemen (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 68).

Questo atto si applica anche all'Islanda.

188. **399 D 0813**: Decisione 1999/813/CE della Commissione, del 16 novembre 1999, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari della Repubblica socialista del Vietnam (GU L 315 del 9.12.1999, pag. 39).

Questo atto si applica anche all'Islanda.

189. **32000 D 0083**: Decisione 2000/83/CE della Commissione, del 21 dicembre 1999, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari del Pakistan (GU L 26 del 2.2.2000, pag. 13).

Questo atto si applica anche all'Islanda.

190. **32000 D 0085**: Decisione 2000/85/CE della Commissione, del 21 dicembre 1999, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari della Lettonia (GU L 26 del 2.2.2000, pag. 21).

Questo atto si applica anche all'Islanda.

191. **32000 D 0086**: Decisione 2000/86/CE della Commissione, del 21 dicembre 1999, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari della Cina e abroga la decisione 97/368/CE (GU L 26 del 2.2.2000, pag. 26).

Questo atto si applica anche all'Islanda.

192. **32000 D 0087**: Decisione 2000/87/CE della Commissione, del 21 dicembre 1999, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari della Lituania (GU L 26 del 2.2.2000, pag. 42).

Questo atto si applica anche all'Islanda.»

14. Il testo del punto 59 (decisione 97/368/CE della Commissione) della parte 1.2 è soppresso.

# N. 38/2001

### del 30 marzo 2001

# che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 189/1999 del Comitato misto SEE del 17 dicembre 1999 (1).
- (2) Occorre integrare nell'accordo trentuno atti relativi a importazioni da paesi terzi nel campo delle questioni veterinarie.
- La presente decisione non si applica all'Islanda e al Liechtenstein,

DECIDE:

#### Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

# Articolo 2

I testi delle 98/567/CE(<sup>2</sup>), 1999/131/CE(<sup>3</sup>), 1999/150/CE(<sup>4</sup>), 1999/204/CE(5), decisioni 1999/228/CE(6), 1999/236/CE(7), 1999/252/CE(8), 1999/283/CE(9), 1999/495/CE(10), 1999/538/CE(11), 1999/539/CE(12), 1999/541/CE(<sup>13</sup>), 1999/558/CE(<sup>14</sup>), 1999/613/CE(15),

<sup>(1)</sup> GU L 74 del 15.3.2001, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU L 276 del 13.10.1998, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU L 43 del 17.2.1999, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU L 49 del 25.2.1999, pag. 40.

<sup>(5)</sup> GU L 70 del 17.3.1999, pag. 26.

<sup>(6)</sup> GU L 83 del 27.3.1999, pag. 77.

<sup>(7)</sup> GU L 87 del 31.3.1999, pag. 13.

<sup>(8)</sup> GU L 96 del 10.4.1999, pag. 31.

<sup>(9)</sup> GU L 110 del 28.4.1999, pag. 16.

<sup>(10)</sup> GU L 192 del 24.7.1999, pag. 56.

<sup>(11)</sup> GU L 207 del 6.8.1999, pag. 21.

<sup>(12)</sup> GU L 207 del 6.8.1999, pag. 26.

<sup>(13)</sup> GU L 207 del 6.8.1999, pag. 31. (14) GU L 211 dell'11.8.1999, pag. 53.

<sup>(15)</sup> GU L 243 del 15.9.1999, pag. 12.

IT

1999/682/CE(16), 1999/684/CE(17), 1999/758/CE(19), 1999/685/CE(18), 1999/759/CE(20). 2000/2/CE (21), 2000/19/CE (22), 2000/20/CE (23), 2000/31/CE (24), 2000/51/CE (25), 2000/160/CE (26),  $2000/161/CE(^{27})$ ,  $2000/162/CE(^{28})$ ,  $2000/163/CE(^{29})$ ,  $2000/209/CE(^{30})$ ,  $2000/236/CE(^{31})$  e  $2000/254/CE(^{32})$  della Commissione in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

# Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 31 marzo 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (\*) siano pervenute al comitato misto SEE.

### Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2001.

<sup>(16)</sup> GU L 270 del 20.10.1999, pag. 27. (17) GU L 270 del 20.10.1999, pag. 32.

<sup>(18)</sup> GU L 270 del 20.10.1999, pag. 33.

<sup>(19)</sup> GU L 300 del 23.11.1999, pag. 27. (20) GU L 300 del 23.11.1999, pag. 30.

<sup>(21)</sup> GU L 1 del 4.1.2000, pag. 17. (22) GU L 6 dell'11.1.2000, pag. 58.

<sup>(23)</sup> GU L 6 dell'11.1.2000, pag. 60.

<sup>(24)</sup> GU L 11 del 15.1.2000, pag. 48.

<sup>(25)</sup> GU L 19 del 25.1.2000, pag. 54.

<sup>(26)</sup> GU L 51 del 24.2.2000, pag. 37. (27) GU L 51 del 24.2.2000, pag. 38. (28) GU L 51 del 24.2.2000, pag. 41. (29) GU L 51 del 24.2.2000, pag. 46.

<sup>(30)</sup> GU L 64 dell'11.3.2000, pag. 22. (31) GU L 74 del 23.3.2000, pag. 19.

<sup>(32)</sup> GU L 78 del 29.3.2000, pag. 33.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

#### ALLEGATO

### della decisione del Comitato misto SEE n. 38/2001

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue.

- 1. Ai punti 2 (decisione 79/542/CEE del Consiglio), 41 (decisione 92/160/CEE della Commissione), 45 (decisione 92/260/CEE della Commissione), 59 (decisione 93/195/CEE della Commissione) e 61 (decisione 93/197/CEE della Commissione) della parte 8.2 è aggiunto il seguente trattino:
  - «— **399 D 0228**: Decisione 1999/228/CE della Commissione, del 5 marzo 1999 (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 77).»
- 2. Ai punti 2 (decisione 79/542/CEE del Consiglio), 41 (decisione 92/160/CEE della Commissione) e 61 (decisione 93/197/CEE della Commissione) della parte 8.2 è aggiunto il seguente trattino:
  - «— **399 D 0236**: Decisione 1999/236/CE della Commissione, del 17 marzo 1999 (GU L 87 del 31.3.1999, pag. 13).»
- 3. Ai punti 2 (decisione 79/542/CEE del Consiglio), 41 (decisione 92/160/CEE della Commissione) e 59 (decisione 93/195/CEE della Commissione) della parte 8.2 è aggiunto il seguente trattino:
  - «— **399 D 0558**: Decisione 1999/558/CE della Commissione, del 26 luglio 1999 (GU L 211 dell'11.8.1999, pag. 53).»
- 4. Al punto 2 (decisione 79/542/CEE del Consiglio) della parte 8.2 sono aggiunti i seguenti trattini:
  - «— **399 D 0759**: Decisione 1999/759/CE della Commissione, del 5 novembre 1999 (GU L 300 del 23.11.1999, pag. 30),
  - 32000 D 0002: Decisione 2000/2/CE della Commissione, del 17 dicembre 1999 (GU L 1 del 4.1.2000, pag. 17),
  - 32000 D 0162: Decisione 2000/162/CE della Commissione, del 14 febbraio 2000 (GU L 51 del 24.2.2000, pag. 41),
  - 32000 D 0236: Decisione 2000/236/CE della Commissione, del 22 marzo 2000 (GU L 74 del 23.3.2000, pag. 19).»
- 5. Ai punti 2 (decisione 79/542/CEE del Consiglio), 45 (decisione 92/260/CEE della Commissione), 59 (decisione 93/195/CEE della Commissione) e 61 (decisione 93/197/CEE della Commissione) della parte 8.2 è aggiunto il seguente trattino:
  - «— **32000 D 0209**: Decisione 2000/209/CE della Commissione, del 24 febbraio 2000 (GU L 64 dell'11.3.2000, pag. 22).»
- 6. Al punto 41 (decisione 92/160/CEE della Commissione) della parte 8.2 è aggiunto il seguente trattino:
  - «— **32000 D 0163**: Decisione 2000/163/CE della Commissione, del 18 febbraio 2000 (GU L 51 del 24.2.2000, pag. 46).»
- 7. Ai punti 45 (decisione 92/260/CEE della Commissione) e 61 (decisione 93/197/CEE della Commissione) della parte 8.2 è aggiunto il seguente trattino:
  - «— **399 D 0613**: Decisione 1999/613/CE della Commissione, del 10 settembre 1999 (GU L 243 del 15.9.1999, pag. 12).»
- 8. Al punto 53 (decisione 92/452/CEE della Commissione) della parte 8.2 sono aggiunti i seguenti trattini:
  - «— **399 D 0204**: Decisione 1999/204/CE della Commissione, del 25 febbraio 1999 (GU L 70 del 17.3.1999, pag. 26),
  - 399 D 0685: Decisione 1999/685/CE della Commissione, del 7 ottobre 1999 (GU L 270 del 20.10.1999, pag. 33),
  - 32000 D 0051: Decisione 2000/51/CE della Commissione, del 17 dicembre 1999 (GU L 19 del 25.1.2000, pag. 54).»

- 9. Ai punti 58 (decisione 93/160/CEE della Commissione) e 174 (decisione 95/94/CE della Commissione) della parte 8.2 è aggiunto il seguente trattino:
  - «— **399 D 0150**: Decisione 1999/150/CE della Commissione, del 4 febbraio 1999 (GU L 49 del 25.2.1999, pag. 40).»
- 10. Al punto 59 (decisione 93/195/CEE della Commissione) della parte 8.2 è aggiunto il seguente trattino:
  - «— **398 D 0567**: Decisione 98/567/CE della Commissione, del 6 ottobre 1998 (GU L 276 del 13.10.1998, pag. 12).»
- 11. Al punto 61 (decisione 93/197/CEE della Commissione) della parte 8.2 è aggiunto il seguente trattino:
  - «— **399 D 0252**: Decisione 1999/252/CE della Commissione, del 26 marzo 1999 (GU L 96 del 10.4.1999, pag. 31).»
- 12. Al punto 72 (decisione 93/693/CEE della Commissione) della parte 8.2 sono aggiunti i seguenti trattini:
  - «— **399 D 0131**: Decisione 1999/131/CE della Commissione, del 29 gennaio 1999 (GU L 43 del 17.2.1999, pag. 11),
  - 399 D 0682: Decisione 1999/682/CE della Commissione, del 7 ottobre 1999 (GU L 270 del 20.10.1999, pag. 27),
  - 32000 D 0031: Decisione 2000/31/CE della Commissione, del 16 dicembre 1999 (GU L 11 del 15.1.2000, pag. 48).»
- 13. Al punto 93 (decisione 94/577/CE della Commissione) della parte 8.2 è aggiunto il testo seguente:
  - «, modificata da:
  - 399 D 0495: Decisione 1999/495/CE della Commissione, dell'1 luglio 1999 (GU L 192 del 24.7.1999, pag. 56).»
- 14. Al punto 100 (decisione 94/984/CE della Commissione) della parte 8.2 è aggiunto il seguente trattino:
  - «— **32000 D 0254**: Decisione 2000/254/CE della Commissione, del 20 marzo 2000 (GU L 78 del 29.3.2000, pag. 33).»
- 15. Al punto 151 (decisione 97/219/CE della Commissione) della parte 8.2 è aggiunto il testo seguente:
  - «, modificata da:
  - 32000 D 0160: Decisione 2000/160/CE della Commissione, del 14 febbraio 2000 (GU L 51 del 24.2.2000, pag. 37).»
- 16. Al punto 155 (decisione 97/232/CE della Commissione) della parte 8.2 è aggiunto il testo seguente:
  - «, modificata da:
  - **399 D 0541**: Decisione 1999/541/CE della Commissione, del 26 luglio 1999 (GU L 207 del 6.8.1999, pag. 31).»
- 17. Il testo del punto 159 (decisione 97/408/CE della Commissione) della parte 8.2 è soppresso.
- 18. Al punto 165 (decisione 98/371/CE della Commissione) della parte 8.2 sono aggiunti i seguenti trattini:
  - «— **399 D 0538**: Decisione 1999/538/CE della Commissione, del 26 luglio 1999 (GU L 207 del 6.8.1999, pag. 21),
  - 32000 D 0019: Decisione 2000/19/CE della Commissione, del 9 dicembre 1999 (GU L 6 dell'11.1.2000, pag. 58).»

- 19. Al punto 166 (decisione 98/372/CE della Commissione) della parte 8.2 è aggiunto il seguente trattino:
  - «— **399 D 0539**: Decisione 1999/539/CE della Commissione, del 26 luglio 1999 (GU L 207 del 6.8.1999, pag. 26).»
- 20. Al punto 174 (decisione 95/94/CE della Commissione) della parte 8.2 è aggiunto il seguente trattino:
  - «— **399 D 0684**: Decisione 1999/684/CE della Commissione, del 7 ottobre 1999 (GU L 270 del 20.10.1999, pag. 32).»
- 21. Al punto 176 (decisione 97/217/CE della Commissione) della parte 8.2 sono aggiunti i seguenti trattini:
  - «— **399 D 0758**: Decisione 1999/758/CE della Commissione, del 5 novembre 1999 (GU L 300 del 23.11.1999, pag. 27),
  - 32000 D 0161: Decisione 2000/161/CE della Commissione, del 14 febbraio 2000 (GU L 51 del 24.2.2000, pag. 38).»
- 22. Dopo il punto 192 (decisione 2000/87/CE della Commissione) della parte 8.2 sono inseriti i seguenti punti:
  - «193. **399 D 0283**: Decisione 1999/283/CE della Commissione, del 12 aprile 1999, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi africani (GU L 110 del 28.4.1999, pag. 16).
  - 194. **32000 D 0020**: Decisione 2000/20/CE della Commissione, del 10 dicembre 1999, che stabilisce i certificati sanitari per l'importazione da paesi terzi di gelatina destinata al consumo umano e di materie prime per la produzione di gelatina destinata al consumo umano (GU L 6 dell'11.1.2000, pag. 60).»

### N. 39/2001

#### del 30 marzo 2001

# che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 189/1999 del 17 dicembre 1999 (1).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 1999/136/CE della Commissione, del 28 gennaio 1999, che modifica la decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana (²).
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 1999/244/CE della Commissione, del 26 marzo 1999, recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana (3).
- (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 1999/277/CE della Commissione, del 23 aprile 1999, recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana (4).
- (5) Occorre integrare nell'accordo la decisione 1999/488/CE della Commissione, del 5 luglio 1999, recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana (5).
- (6) Occorre integrare nell'accordo la decisione 1999/532/CE della Commissione, del 14 luglio 1999, recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana (6).
- (7) Occorre integrare nell'accordo la decisione 1999/814/CE della Commissione, del 16 novembre 1999, che modifica la decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana (7).
- (8) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/88/CE della Commissione, del 21 dicembre 1999, recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana (8).

<sup>(1)</sup> GU L 74 del 15.3.2001, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU L 44 del 18.2.1999, pag. 61.

<sup>(3)</sup> GU L 91 del 7.4.1999, pag. 37.

<sup>(4)</sup> GU L 108 del 27.4.1999, pag. 57.

<sup>(5)</sup> GU L 190 del 23.7.1999, pag. 39.

<sup>(6)</sup> GU L 203 del 3.8.1999, pag. 78.

<sup>(7)</sup> GU L 315 del 9.12.1999, pag. 44.

<sup>(8)</sup> GU L 26 del 2.2.2000, pag. 47.

- (9) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/170/CE della Commissione, del 14 febbraio 2000, recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana (9).
- (10) L'atto figurante al punto 1 della parte 8.3.3 del capitolo I dell'allegato I è stato inserito erroneamente in tale punto e deve pertanto essere spostato nella parte 8.2.
- (11) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

**DECIDE:** 

#### Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue.

- 1. Il testo del punto 1 (decisione 97/296/CE della Commissione) della parte 8.3.3 è soppresso ed è inserito come punto 174a dopo il punto 174 (decisione 95/94/CE della Commissione) della parte 8.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo.
- 2. Al nuovo punto 174a (decisione 97/296/CE della Commissione) della parte 8.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo sono aggiunti i seguenti trattini:
  - «— **399 D 0136**: Decisione 1999/136/CE della Commissione, del 28 gennaio 1999 (GU L 44 del 18.2.1999, pag. 61),
  - 399 D 0244: Decisione 1999/244/CE della Commissione, del 26 marzo 1999 (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 37),
  - **399 D 0277**: Decisione 1999/277/CE della Commissione, del 23 aprile 1999 (GU L 108 del 27.4.1999, pag. 57),
  - **399 D 0488**: Decisione 1999/488/CE della Commissione, del 5 luglio 1999 (GU L 190 del 23.7.1999, pag. 39),
  - 399 D 0532: Decisione 1999/532/CE della Commissione, del 14 luglio 1999 (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 78),
  - 399 D 0814: Decisione 1999/814/CE della Commissione, del 16 novembre 1999 (GU L 315 del 9.12.1999, pag. 44),
  - 32000 D 0088: Decisione 2000/88/CE della Commissione, del 21 dicembre 1999 (GU L 26 del 2.2.2000, pag. 47),
  - **32000 D 0170**: Decisione 2000/170/CE della Commissione, del 14 febbraio 2000 (GU L 55 del 29.2.2000, pag. 68).»

# Articolo 2

I testi delle decisioni 1999/136/CE, 1999/244/CE, 1999/277/CE, 1999/488/CE, 1999/532/CE, 1999/814/CE, 2000/88/CE e 2000/170/CE della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

# Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 31 marzo 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

# Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2001.

IT

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

# N. 40/2001

### del 30 marzo 2001

# che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 189/1999 del 17 dicembre 1999(1).
- (2) Occorre integrare nell'accordo sedici atti relativi a importazioni da paesi terzi nel campo delle questioni veterinarie.
- (3) La presente decisione non si applica all'Islanda e al Liechtenstein,

DECIDE:

### Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

### Articolo 2

I testi delle decisioni 1999/120/CE (²), 1999/220/CE (³), 1999/263/CE (⁴), 1999/336/CE (⁵), 1999/343/CE (⁶), 1999/344/CE (⁶), 1999/697/CE (ឹ³), 1999/710/CE (⁶), 1999/757/CE (¹⁰), 2000/76/CE (¹¹), 2000/76/CE (¹¹), 2000/78/CE (¹²), 2000/79/CE (¹³), 2000/80/CE (¹⁴), 2000/212/CE (¹⁵), 2000/252/CE (¹⁶) e 2000/253/CE (¹⁶) della Commissione in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

<sup>(1)</sup> GU L 74 del 15.3.2001, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU L 36 del 10.2.1999, pag. 21.

<sup>(3)</sup> GU L 80 del 25.3.1999, pag. 29.

<sup>(4)</sup> GU L 103 del 20.4.1999, pag. 33.

<sup>(5)</sup> GU L 127 del 21.5.1999, pag. 30.

<sup>(6)</sup> GU L 131 del 27.5.1999, pag. 70.

<sup>(7)</sup> GU L 131 del 27.5.1999, pag. 72.

<sup>(8)</sup> GU L 275 del 26.10.1999, pag. 33.

<sup>(9)</sup> GU L 281 del 4.11.1999, pag. 82.

<sup>(10)</sup> GU L 300 del 23.11.1999, pag. 25.

<sup>(11)</sup> GU L 30 del 4.2.2000, pag. 33.

<sup>(12)</sup> GU L 30 del 4.2.2000, pag. 37.

<sup>(13)</sup> GU L 30 del 4.2.2000, pag. 39.

<sup>(14)</sup> GU L 30 del 4.2.2000, pag. 41.

<sup>(15)</sup> GU L 65 del 14.3.1999, pag. 33.

<sup>(16)</sup> GU L 78 del 29.3.2000, pag. 28.

<sup>(17)</sup> GU L 78 del 29.3.2000, pag. 32.

# Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 31 marzo 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (\*) siano pervenute al comitato misto SEE.

# Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2001.

IT

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

#### ALLEGATO

### della decisione del Comitato misto SEE n. 40/2001

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue.

- 1. Al punto 19 (decisione 87/257/CEE della Commissione) della parte 8.3.1 è aggiunto il seguente trattino:
  - «— **399 D 0220**: Decisione 1999/220/CE della Commissione, del 23 marzo 1999 (GU L 80 del 25.3.1999, pag. 29).»
- 2. Al punto 32 (decisione 97/468/CE della Commissione) della parte 8.3.1 è aggiunto il testo seguente:
  - «, modificata da:
  - 32000 D 0076: Decisione 2000/76/CE della Commissione, del 17 dicembre 1999 (GU L 30 del 4.2.2000, pag. 33).»
- 3. Al punto 8 (decisione 97/365/CE della Commissione) della parte 8.3.2 sono aggiunti i seguenti trattini:
  - «— **399 D 0344**: Decisione 1999/344/CE della Commissione, del 25 maggio 1999 (GU L 131 del 27.5.1999, pag. 72),
  - 32000 D 0078: Decisione 2000/78/CE della Commissione, del 17 dicembre 1999 (GU L 30 del 4.2.2000, pag. 37).»
- 4. Al punto 9 (decisione 97/467/CE della Commissione) della parte 8.3.2 sono aggiunti i seguenti trattini:
  - «— **399 D 0697**: Decisione 1999/697/CE della Commissione, del 13 ottobre 1999 (GU L 275 del 26.10.1999, pag. 33),
  - 399 D 0757: Decisione 1999/757/CE della Commissione, del 5 novembre 1999 (GU L 300 del 23.11.1999, pag. 25),
  - 32000 D 0212: Decisione 2000/212/CE della Commissione, del 3 marzo 2000 (GU L 65 del 14.3.2000, pag. 33).»
- 5. Al punto 10 (decisione 97/468/CE della Commissione) della parte 8.3.2 è aggiunto il seguente trattino:
  - «— **399 D 0343**: Decisione 1999/343/CE della Commissione, del 25 maggio 1999 (GU L 131 del 27.5.1999, pag. 70).»
- 6. Al punto 11 (decisione 97/569/CE della Commissione) della parte 8.3.2 sono aggiunti i seguenti trattini:
  - «— **399 D 0336**: Decisione 1999/336/CE della Commissione, del 20 maggio 1999 (GU L 127 del 21.5.1999, pag. 30),
  - 32000 D 0253: Decisione 2000/253/CE della Commissione, del 20 marzo 2000 (GU L 78 del 29.3.2000, pag. 32).»
- 7. Il punto 1 della parte 8.3.3 (Prodotti della pesca) è sostituito dal seguente:
  - «Gli elenchi degli stabilimenti dai quali possono essere importati prodotti della pesca sono inclusi nelle decisioni che stabiliscono le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nella parte 8.2.»
- 8. Dopo la parte 8.3.3 (Prodotti della pesca) sono inserite le parti seguenti:

### «8.3.4 Carni macinate e preparazioni di carni

1. **399 D 0710**: Decisione 1999/710/CE della Commissione, del 15 ottobre 1999, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni macinate e preparazioni di carni (GU L 281 del 4.11.1999, pag. 82), modificata da:

- 32000 D 0079: Decisione 2000/79/CE della Commissione, del 20 dicembre 1999 (GU L 30 del 4.2.2000, pag. 39),
- 32000 D 0252: Decisione 2000/252/CE della Commissione, del 17 marzo 2000 (GU L 78 del 29.3.2000, pag. 28).

### 8.3.5 Involucri animali

- 1. **399 D 0120**: Decisione 1999/120/CE della Commissione del 27 gennaio 1999 che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di involucri di origine animale (GU L 36 del 10.2.1999, pag. 21), modificata da:
  - 399 D 0263: Decisione 1999/263/CE della Commissione, del 19 aprile 1999 (GU L 103 del 20.4.1999, pag. 33),
  - 32000 D 0080: Decisione 2000/80/CE della Commissione, del 20 dicembre 1999 (GU L 30 del 4.2.2000, pag. 41).»

# N. 41/2001

### del 30 marzo 2001

# che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 189/1999 del (1) 17 dicembre 1999(1).
- (2) Occorre integrare nell'accordo 9 atti in materia di questioni di controllo, 2 atti in materia di misure di lotta — notifica delle malattie, 5 atti in materia di salute degli animali — scambi e immissione sul mercato di animali vivi, e 1 atto in materia di misure relative a diversi settori.
- La presente decisione non si applica all'Islanda e al Liechtenstein,

DECIDE:

### Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

### Articolo 2

I testi delle decisioni 98/580/CE(2), 1999/317/CE(3), 1999/335/CE(4), 1999/375/CE(5), 1999/376/CE(6), 1999/377/CE(<sup>7</sup>), 1999/465/CE(8), 1999/466/CE(<sup>9</sup>), 1999/467/CE(10), 1999/520/CE(11), 1999/546/CE(<sup>12</sup>), 1999/693/CE(<sup>13</sup>), 1999/696/CE (<sup>14</sup>), 2000/60/CE(15),

<sup>(1)</sup> GU L 74 del 15.3.2001, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU L 279 del 16.10.1998, pag. 49.

<sup>(3)</sup> GU L 122 del 12.5.1999, pag. 40.

<sup>(4)</sup> GU L 126 del 20.5.1999, pag. 21.

<sup>(5)</sup> GU L 144 del 9.6.1999, pag. 34.

<sup>(6)</sup> GU L 144 del 9.6.1999, pag. 35.

<sup>(7)</sup> GU L 144 del 9.6.1999, pag. 36.

<sup>(8)</sup> GU L 181 del 16.7.1999, pag. 32.

<sup>(9)</sup> GU L 181 del 16.7.1999, pag. 34.

<sup>(10)</sup> GU L 181 del 16.7.1999, pag. 36. (11) GU L 199 del 30.7.1999, pag. 72.

<sup>(12)</sup> GU L 209 del 7.8.1999, pag. 32.

<sup>(13)</sup> GU L 273 del 23.10.1999, pag. 14.

<sup>(14)</sup> GU L 275 del 26.10.1999, pag. 32.

<sup>(15)</sup> GU L 22 del 27.1.2000, pag. 61.

IT

 $2000/62/CE(^{16}) \ 2000/69/CE(^{17}) \ e \ 2000/113/CE(^{18}) \ della \ Commissione in lingua norvegese, da pubblicare$ nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

# Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 31 marzo 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (\*) siano pervenute al comitato misto SEE.

### Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2001.

<sup>(16)</sup> GU L 22 del 27.1.2000, pag. 65. (17) GU L 23 del 28.1.2000, pag. 76. (18) GU L 33 del 8.2.2000, pag. 23.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

#### ALLEGATO

### della decisione del Comitato misto SEE n. 41/2001

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue.

- 1. Al punto 2 (decisione 98/589/CE della Commissione) della parte 1.2 sotto il titolo «Atti di cui gli stati AELS (EFTA) e l'autorità di vigilanza AELS (EFTA) tengono debito conto» è aggiunto il testo seguente:
  - «, modificata da:
  - 399 D 0520: Decisione 1999/520/CE della Commissione, del 9 luglio 1999 (GU L 199 del 30.7.1999, pag. 72).»
- Dopo il punto 3 (decisione 98/590/CE della Commissione) della parte 1.2 sotto il titolo «Atti di cui gli stati
  AELS (EFTA) e l'autorità di vigilanza AELS (EFTA) tengono debito conto» sono inseriti i seguenti punti:
  - «4. **399 D 0317**: Decisione 1999/317/CE della Commissione, del 28 aprile 1999, che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati finlandese per i bovini (GU L 122 del 12.5.1999, pag. 40).
  - 5. **399 D 0375**: Decisione 1999/375/CE della Commissione, del 19 maggio 1999, che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati lussemburghese per i bovini (GU L 144 del 9.6.1999, pag. 34).
  - 6. **399 D 0376**: Decisione 1999/376/CE della Commissione, del 19 maggio 1999, che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati danese per i bovini (GU L 144 del 9.6.1999, pag. 35).
  - 7. **399 D 0377**: Decisione 1999/377/CE della Commissione, del 19 maggio 1999, che riconosce la piena operatività della base dati belga per i bovini (GU L 144 del 9.6.1999, pag. 36).
  - 8. **399 D 0546**: Decisione 1999/546/CE della Commissione, del 13 luglio 1999, che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati olandese per i bovini (GU L 209 del 7.8.1999, pag. 32).
  - 9. **399 D 0693**: Decisione 1999/693/CE della Commissione, del 5 ottobre 1999, che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati svedese per i bovini (GU L 273 del 23.10.1999, pag. 14).
  - 399 D 0696: Decisione 1999/696/CE della Commissione, dell'11 ottobre 1999, che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati nordirlandese per i bovini (GU L 275 del 26.10.1999, pag. 32).
  - 11. **32000 D 0062**: Decisione 2000/62/CE della Commissione, del 21 dicembre 1999, che approva il piano presentato dal Portogallo per la sorveglianza della peste suina africana (GU L 22 del 27.1.2000, pag. 65).»
- 3. Al punto 9 (decisione 1999/246/CE della Commissione) della parte 3.2 sotto il titolo «Atti di cui gli stati AELS (EFTA) e l'autorità di vigilanza AELS (EFTA) tengono debito conto» è aggiunto il testo seguente:
  - «, modificata da:
  - 32000 D 0113: Decisione 2000/113/CE della Commissione, del 14 gennaio 2000 (GU L 33 dell'8.2.2000, pag. 23).»
- 4. Dopo il punto 9 (decisione 1999/246/CE della Commissione) della parte 3.2 sotto il titolo «Atti di cui gli stati AELS (EFTA) e l'autorità di vigilanza AELS (EFTA) tengono debito conto» è inserito il seguente punto:
  - «10. **399 D 0335**: Decisione 1999/335/CE della Commissione, del 7 maggio 1999, che approva i piani presentati dalla Germania per l'eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici nel Baden-Württemberg e nella Renania Palatinato (GU L 126 del 20.5.1999, pag. 21).»
- 5. Il testo del punto 45 (decisione 97/76/CE della Commissione) della parte 4.2 è sostituito dal testo seguente:
  - «399 D 0467: Decisione 1999/467/CE della Commissione, del 15 luglio 1999, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi per gli allevamenti bovini di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri e che abroga la decisione 97/76/CE (GU L 181 del 16.7.1999, pag. 36), modificata da:

- 32000 D 0069: Decisione 2000/69/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999 (GU L 23 del 28.1.2000, pag. 76).»
- 6. Il testo del punto 46 (decisione 97/175/CE della Commissione) della parte 4.2 è sostituito dal testo seguente:
  - «399 D 0466: Decisione 1999/466/CE della Commissione, del 15 luglio 1999, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi per gli allevamenti bovini di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri e che abroga la decisione 97/175/CE (GU L 181 del 16.7.1999, pag. 34), modificata da:
  - 32000 D 0069: Decisione 2000/69/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999 (GU L 23 del 28.1.2000, pag. 76).»
- 7. Dopo il punto 44 (decisione 97/263/CE della Commissione) della parte 4.2 sotto il titolo «Atti di cui gli stati AELS (EFTA) e l'autorità di vigilanza AELS (EFTA) tengono debito conto» sono inseriti i seguenti punti:
  - «45. **398 D 0580**: Decisione 98/580/CE della Commissione, del 9 ottobre 1998, che approva il programma di eradicazione della malattia di rinotracheite bovina infettiva in Italia (GU L 279 del 16.10.1998, pag. 49).
  - 46. **399 D 0465**: Decisione 1999/465/CE della Commissione, del 13 luglio 1999, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica per gli allevamenti bovini di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri (GU L 181 del 16.7.1999, pag. 32).»
- 8. Dopo il punto 37 (decisione 98/496/CE della Commissione) della parte 7.2 sotto il titolo «Atti di cui gli stati AELS (EFTA) e l'autorità di vigilanza AELS (EFTA) tengono debito conto» è inserito il seguente punto:
  - «38. **32000 D 0060**: Decisione 2000/60/CE della Commissione, del 21 dicembre 1999, che approva il piano di sorveglianza e di controllo delle salmonelle nel pollame presentato dall'Austria (GU L 22 del 27.1.2000, pag. 61).»

# N. 42/2001

#### del 30 marzo 2001

# che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 189/1999 del Comitato misto SEE del (1) 17 dicembre 1999(1).
- Occorre integrare nell'accordo 5 atti in materia di questioni di controllo e 13 atti in materia di salute degli animali — scambi e immissione sul mercato di animali vivi.
- La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

# Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

# Articolo 2

I testi delle decisioni 1999/489/CE(2), 1999/496/CE(3), 1999/512/CE(4), 1999/513/CE(5), 1999/550/CE(<sup>7</sup>), 1999/556/CE(8), 1999/577/CE(<sup>9</sup>), 1999/700/ 1999/521/CE(6),  $CE(^{10}),$ 1999/716/CE(11), 2000/126/CE(12), 2000/171/CE (13), 2000/172/CE(14),

<sup>(1)</sup> GU L 74 del 15.3.2001, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU L 190 del 23.7.1999, pag. 41.

<sup>(3)</sup> GU L 192 del 24.7.1999, pag. 57.

<sup>(4)</sup> GU L 195 del 28.7.1999, pag. 37.

<sup>(5)</sup> GU L 195 del 28.7.1999, pag. 39.

<sup>(6)</sup> GU L 199 del 30.7.1999, pag. 73.

<sup>(7)</sup> GU L 209 del 7.8.1999, pag. 39.

<sup>(8)</sup> GU L 211 dell'11.8.1999, pag. 50.

<sup>(9)</sup> GU L 219 del 19.8.1999, pag. 38. (10) GU L 276 del 27.10.1999, pag. 14.

<sup>(11)</sup> GU L 289 dell'11.11.1999, pag. 1.

<sup>(12)</sup> GU L 36 dell'11.2.2000, pag. 30.

<sup>(13)</sup> GU L 55 del 29.2.2000, pag. 70.

<sup>(14)</sup> GU L 55 del 29.2.2000, pag. 71.

IT

2000/173/CE (15), 2000/174/CE (16) 2000/187/CE (17), 2000/188/CE (18) e 2000/287/CE (19) della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

# Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 31 marzo 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (\*) siano pervenute al comitato misto SEE.

### Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2001.

<sup>(15)</sup> GU L 55 del 29.2.2000, pag. 74. (16) GU L 55 del 29.2.2000, pag. 77. (17) GU L 59 del 4.3.2000, pag. 14. (18) GU L 59 del 4.3.2000, pag. 17.

<sup>(19)</sup> GU L 98 del 19.4.2000, pag. 12.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

#### ALLEGATO

#### della decisione del Comitato misto SEE n. 42/2001

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue.

- 1. Al punto 12 (decisione 92/486/CEE della Commissione) della parte 1.2 è aggiunto il seguente trattino:
  - «— **399 D 0716**: Decisione 1999/716/CE della Commissione, del 19 ottobre 1999 (GU L 289 dell'11.11.1999, pag. 1).»
- 2. Al punto 39 (decisione 97/778/CE della Commissione) della parte 1.2 sono aggiunti i seguenti trattini:
  - «— **399 D 0577**: Decisione 1999/577/CE della Commissione, del 20 luglio 1999 (GU L 219 del 19.8.1999, pag. 38),
  - 399 D 0700: Decisione 1999/700/CE della Commissione, del 14 ottobre 1999 (GU L 276 del 27.10.1999, pag. 14),
  - 32000 D 0126: Decisione 2000/126/CE della Commissione, del 31 gennaio 2000 (GU L 36 dell'11.2.2000, pag. 30).»
- 3. Il testo del primo paragrafo del punto 46 (decisione 96/295/CE della Commissione) della parte 1.2 è sostituito dal testo seguente:
  - «**32000 D 0287**: Decisione 2000/287/CE della Commissione, del 27 marzo 2000, che identifica le unità della rete informatizzata "Animo" e ne stabilisce l'elenco e che abroga la decisione 1999/717/CE (GU L 98 del 19.4.2000, pag. 12).»
- 4. Il testo del punto 7 (decisione 92/538/CEE della Commissione) della parte 4.2 è sostituito dal testo seguente:
  - «32000 D 0188: Decisione 2000/188/CE della Commissione, del 17 febbraio 2000, relativa allo status della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per quanto si riferisce alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale e recante abrogazione delle decisioni 92/538/CEE e 97/185/CE (GU L 59 del 4.3.2000, pag. 17).

Questo atto si applica anche all'Islanda.»

- 5. Al punto 17 (decisione 93/74/CEE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:
  - «— **399 D 0489**: Decisione 1999/489/CE della Commissione, del 5 luglio 1999 (GU L 190 del 23.7.1999, pag. 41).»
- 6. Al punto 29 (decisione 95/124/CE della Commissione) della parte 4.2 sono aggiunti i seguenti trattini:
  - «— **399 D 0521**: Decisione 1999/521/CE della Commissione, del 9 luglio 1999 (GU L 199 del 30.7.1999, pag. 73),
  - 32000 D 0173: Decisione 2000/173/CE della Commissione, del 16 febbraio 2000 (GU L 55 del 29.2.2000, pag. 74).»
- 7. Al punto 30 (decisione 95/125/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:
  - «— **399 D 0550**: Decisione 1999/550/CE della Commissione, del 20 luglio 1999 (GU L 209 del 7.8.1999, pag. 39).»
- 8. Al punto 39 (decisione 95/473/CE della Commissione) della parte 4.2 sono aggiunti i seguenti trattini:
  - «— **399 D 0556**: Decisione 1999/556/CE della Commissione, del 20 luglio 1999 (GU L 211 dell'11.8.1999, pag. 50),
  - **32000 D 0172**: Decisione 2000/172/CE della Commissione, del 16 febbraio 2000 (GU L 55 del 29.2.2000, pag. 71).»

- 9. Al punto 44 (decisione 96/233/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:
  - «— **399 D 0512**: Decisione 1999/512/CE della Commissione, dell'8 luglio 1999 (GU L 195 del 28.7.1999, pag. 37).»
- 10. Al punto 49 (decisione 98/361/CE della Commissione) della parte 4.2 sono aggiunti i seguenti trattini:
  - «— 399 D 0513: Decisione 1999/513/CE della Commissione, del 9 luglio 1999 (GU L 195 del 28.7.1999, pag. 39),
  - 32000 D 0187: Decisione 2000/187/CE della Commissione, del 17 febbraio 2000 (GU L 59 del 4.3.2000, pag. 14).»
- 11. Dopo il punto 51 (decisione 1999/567/CE della Commissione) della parte 4.2 sono inseriti i seguenti punti:
  - «52. **399 D 0496**: Decisione 1999/496/CE della Commissione, del 6 luglio 1999, che stabilisce l'elenco delle zone riconosciute in Germania, relativamente alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale (GU L 192 del 24.7.1999, pag. 57).

Questo atto si applica anche all'Islanda.

53. **32000 D 0171**: Decisione 2000/171/CE della Commissione, del 16 febbraio 2000, che fissa l'elenco delle aziende di allevamento ittico riconosciute in Austria (GU L 55 del 29.2.2000, pag. 70).

Questo atto si applica anche all'Islanda.»

- 12. Il testo del punto 41 (decisione 97/185/CE della Commissione) della parte 4.2 sotto il titolo «Atti di cui gli stati AELS (EFTA) e l'autorità di vigilanza AELS (EFTA) tengono debito conto» è soppresso.
- 13. Dopo il punto 46 (decisione 1999/465/CE della Commissione) della parte 4.2 sotto il titolo «Atti di cui gli stati AELS (EFTA) e l'autorità di vigilanza AELS (EFTA) tengono debito conto» è inserito il seguente punto:
  - «47. **32000 D 0174**: Decisione 2000/174/CE della Commissione, del 16 febbraio 2000, che approva il programma relativo alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale presentato dalla Francia per l'azienda "Sources de la Fabrique" (GU L 55 del 29.2.2000, p. 77).

Questo atto si applica anche all'Islanda.»

# N. 43/2001

#### del 30 marzo 2001

# che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato VI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 86/2000 del 27 ottobre 2000 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione n. 176 della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, del 24 giugno 1999, relativa al rimborso da parte dell'istituzione competente di uno Stato membro delle spese sostenute durante il soggiorno in un altro Stato membro secondo la procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 574/72 (96/249/CE) (²).
- (3) La decisione n. 109 della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, attualmente integrata nell'accordo, è stata sostituita dalla decisione n. 175,

**DECIDE:** 

#### Articolo 1

L'allegato VI dell'accordo è modificato come segue:

- 1. Il testo dei punti 3.16 (decisione n. 109) e 3.45 (decisione n. 161) è soppresso.
- 2. Il punto seguente è inserito dopo il punto 3.54 (decisione n. 175):
  - «3.55. **32000 D 0582**: Decisione n. 176, del 24 giugno 1999, relativa al rimborso da parte dell'istituzione competente di uno Stato membro delle spese sostenute durante il soggiorno in un altro Stato membro secondo la procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 574/72 (96/249/CE) (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 42).»

#### Articolo 2

I testi della decisione n. 176 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

<sup>(1)</sup> GU L 7 dell'11.1.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 243 del 28.9.2000, pag. 42.

# Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 31 marzo 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

# Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2001.

IT

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

# N. 44/2001

#### del 30 marzo 2001

# che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato IX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 15/2001 del 28 febbraio 2001 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2000/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, che modifica la direttiva 2000/12/CE relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (²),

DECIDE:

### Articolo 1

Nell'allegato IX dell'accordo prima dell'adattamento del punto 14 (direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il testo seguente:

«, modificata da:

— 32000 L 0028: direttiva 2000/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, che modifica la direttiva 2000/12/CE relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 275 del 27.10.2000, pag. 37).»

# Articolo 2

I testi della direttiva 2000/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 31 marzo 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

<sup>(1)</sup> GU L 117 del 26.4.2001, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 275 del 27.10.2000, pag. 37.

<sup>(\*)</sup> Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

# Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2001.

IT

### N. 45/2001

### del 30 marzo 2001

# che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato IX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 15/2001 del 28 febbraio 2001 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica (²),

DECIDE:

#### Articolo 1

Il punto 15 dell'allegato IX dell'accordo è sostituito dal testo seguente:

«15. **32000 L 0046**: direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica (GU L 275 del 27.10.2000, pag. 39).»

# Articolo 2

I testi della direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

# Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 31 marzo 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

### Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2001.

<sup>(1)</sup> GU L 117 del 26.4.2001, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 275 del 27.10.2000, pag. 39.

<sup>(\*)</sup> Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

# N. 46/2001

#### del 30 marzo 2001

# che modifica l'allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

IT

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 17/2001 del 28 febbraio 2001 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2001/22/CE della Commissione, del 22 dicembre 2000, che modifica l'allegato III della direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale (²),

DECIDE:

#### Articolo 1

Nell'allegato XI dell'accordo prima dell'adattamento del punto 5c (direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il testo seguente:

«,modificata da:

— **32001 D 0022**: decisione 2001/22/CE della Commissione del 22 dicembre 2000 (GU L 5 del 10.1.2001, pag. 12).»

# Articolo 2

I testi della decisione 2001/22/CE della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 31 marzo 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

<sup>(1)</sup> GU L 117 del 26.4.2001, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 5 del 10.1.2001, pag. 12.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

# IT

# Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2001.

### N. 47/2001

### del 30 marzo 2001

# che modifica l'allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 17/2001 del 28 febbraio 2001 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2887/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, relativo all'accesso disaggregato alla rete locale (²),

DECIDE:

#### Articolo 1

Dopo il punto 5cd (decisione n. 128/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XI dell'accordo è inserito il punto seguente:

«5ce. **32000 R 2887**: regolamento (CE) n. 2887/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, relativo all'accesso disaggregato alla rete locale (GU L 336 del 30.12.2000, pag. 4).»

# Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 2887/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

# Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 31 marzo 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

### Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2001.

<sup>(1)</sup> GU L 117 del 26.4.2001, pag. 21.

<sup>(</sup>²) GU L 336 del 30.12.2000, pag. 4.

<sup>(\*)</sup> Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

# N. 48/2001

### del 30 marzo 2001

# che modifica l'allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 17/2001 del 28 febbraio 2001 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/709/CE della Commissione, del 6 novembre 2000, relativa ai criteri minimi di cui devono tener conto gli Stati membri all'atto di designare gli organismi di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (²),

DECIDE:

### Articolo 1

Dopo il punto 5g (direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XI dell'accordo è inserito il punto seguente:

«5ga. **32000 D 0709**: decisione 2000/709/CE della Commissione, del 6 novembre 2000, relativa ai criteri minimi di cui devono tener conto gli Stati membri all'atto di designare gli organismi di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (GU L 289 del 16.11.2000, pag. 42).»

# Articolo 2

I testi della decisione 2000/709/CE della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 31 marzo 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

<sup>(1)</sup> GU L 117 del 26.4.2001, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 289 del 16.11.2000, pag. 42.

<sup>(\*)</sup> Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

# Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2001.

IT

### N. 49/2001

### del 30 marzo 2001

# che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 18/2001 del 23 febbraio 2001 (1).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2000, che modifica la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (²),

**DECIDE:** 

#### Articolo 1

Al punto 17e (direttiva 94/55/CE del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo è inserito il seguente trattino:

«— **32000 L 0061**: Direttiva 2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 ottobre 2000 (GU L 279 dell'1.11.2000, pag. 40).»

# Articolo 2

I testi della direttiva 2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

# Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 31 marzo 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

### Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2001.

<sup>(1)</sup> GU L 117 del 26.4.2001, pag. 23.

<sup>(2)</sup> GU L 279 dell'1.11.2000, pag. 40.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

### N. 50/2001

### del 30 marzo 2001

# che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 3/2000 del 4 febbraio 2000 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2000/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2000, che modifica la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (²),

**DECIDE:** 

#### Articolo 1

Al punto 42b (direttiva 96/49/CE del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo è inserito il seguente trattino:

«— **32000 L 0062**: direttiva 2000/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 ottobre 2000 (GU L 279 dell'1.11.2000, pag. 44).»

# Articolo 2

I testi della direttiva 2000/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

# Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 31 marzo 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

### Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2001.

<sup>(1)</sup> GU L 103 del 12.4.2001, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU L 279 dell'1.11.2000, pag. 44.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

# N. 51/2001

#### del 30 marzo 2001

# che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 79/2000 del 2 ottobre 2000 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2082/2000 della Commissione del 6 settembre 2000 che adotta le norme Eurocontrol e che modifica la direttiva 97/15/CE, che adotta le norme Eurocontrol e che modifica la direttiva 93/65/CEE del Consiglio (²).
- (3) Il regolamento (CE) n. 2082/2000 della Commissione non si applica all'Islanda,

DECIDE:

# Articolo 1

Al punto 66c (direttiva 93/65/CEE del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo prima degli adattamenti è inserito il seguente trattino:

«— **32000 R 2082**: regolamento (CE) n. 2082/2000 della Commissione del 6 settembre 2000 (GU L 254 del 9.10.2000, pag. 1).»

# Articolo 2

Il testo del regolamento (CE) n. 2082/2000 della Commissione in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fa fede.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 aprile 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

<sup>(1)</sup> GU L 315 del 14.12.2000, pag. 20.

<sup>(2)</sup> GU L 254 del 9.10.2000, pag. 1.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

# Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2001.

IT

### N. 52/2001

#### del 30 marzo 2001

# che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

#### IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 60/2000 del 28 giugno 2000 (1).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la risoluzione 2000/C 56/01 del Consiglio, del 14 febbraio 2000, relativa alla promozione dell'intermodalità e del trasporto merci intermodale nell'Unione europea (²).
- (3) Occorre integrare nell'accordo la risoluzione 2000/C 56/02 del Consiglio, del 14 febbraio 2000, sulla promozione del trasporto marittimo a corto raggio (3),

DECIDE:

### Articolo 1

Dopo il punto 91 (Risoluzione 1999/C 222/01 del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo sono inseriti i punti seguenti:

- «92. **32000 Y 0229(01)**: Risoluzione 2000/C 56/01 del Consiglio, del 14 febbraio 2000, relativa alla promozione dell'intermodalità e del trasporto merci intermodale nell'Unione europea (GU C 56 del 29.2.2000, pag. 1).
- 93. **32000 Y 0229(02)**: Risoluzione 2000/C 56/02 del Consiglio, del 14 febbraio 2000, sulla promozione del trasporto marittimo a corto raggio (GU C 56 del 29.2.2000, pag. 3).»

### Articolo 2

I testi delle risoluzioni 2000/C 56/01 e 2000/C 56/02 del Consiglio nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

# Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 31 marzo 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

<sup>(1)</sup> GU L 237 del 21.9.2000, pag. 76.

<sup>(2)</sup> GU C 56 del 29.2.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 56 del 29.2.2000, pag. 3.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

# Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2001.

IT

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

\_\_\_\_

# N. 53/2001

#### del 30 marzo 2001

# che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 24/2001 del 23 febbraio 2001 (1).
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1225/1999 della Commissione, del 27 maggio 1999, relativo alle definizioni delle caratteristiche per le statistiche dei servizi di assicurazione (²).
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1227/1999 della Commissione, del 28 maggio 1999, relativo al formato tecnico per la trasmissione delle statistiche dei servizi di assicurazione (3).
- (4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1228/1999 della Commissione, del 28 maggio 1999, relativo alle serie di dati da elaborare per le statistiche dei servizi di assicurazione (4),

DECIDE:

# Articolo 1

Dopo il punto 1d (regolamento (CE) n. 1618/1999 della Commissione) dell'allegato XXI dell'accordo sono inseriti i punti seguenti:

- «1e. **399 R 1225**: Regolamento (CE) n. 1225/1999 della Commissione, del 27 maggio 1999, relativo alle definizioni delle caratteristiche per le statistiche dei servizi di assicurazione (GU L 154 del 19.6.1999, pag. 1).
- 1f. **399 R 1227**: Regolamento (CE) n. 1227/1999 della Commissione, del 28 maggio 1999, relativo al formato tecnico per la trasmissione delle statistiche dei servizi di assicurazione (GU L 154 del 19.6.1999, pag. 75).
- 1g. **399 R 1228**: Regolamento (CE) n. 1228/1999 della Commissione, del 28 maggio 1999, relativo alle serie di dati da elaborare per le statistiche dei servizi di assicurazione (GU L 154 del 19.6.1999, pag. 91).»

<sup>(1)</sup> GU L 117 del 26.4.2001, pag. 33.

<sup>(2)</sup> GU L 154 del 19.6.1999, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 154 del 19.6.1999, pag. 75.

<sup>(4)</sup> GU L 154 del 19.6.1999, pag. 91.

IT

# Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) nn. 1225/1999, 1227/1999 e 1228/1999 della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 31 marzo 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

# Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2001.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.